



Circolare

Luogo e data

Berna-Wabern, 23 dicembre 2010

Ai

- Servizi di migrazione dei Cantoni e delle Città di
Berna, Bienne e Thun
- Servizi cantonali del lavoro

Riferimento: NAA Adb

Introduzione della carta di soggiorno biometrica

Gentili Signore, egregi Signori,

con la presente desideriamo fornirvi diverse informazioni importanti in merito alle modifiche legali occasionate dall'introduzione della carta di soggiorno biometrica per i cittadini di Stati terzi. Cogliamo altresì l'occasione per rammentarvi determinati principi.

1. Carte di soggiorno in Svizzera

Gli articoli 41, 41b, 102a e 102b della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) nonché gli articoli 71 – 71h e 72 – 72c dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), entrati in vigore in data 24 gennaio 2011, costituiscono la base legale determinante per l'allestimento dei titoli di soggiorno.

Le istruzioni dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) saranno adeguate conseguentemente e saranno disponibili a partire dalla primavera 2011 al link seguente:
http://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/dokumentation/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreis schreiben.html.

Al link qui di seguito troverete inoltre indicazioni complementari relative alla nuova carta di soggiorno biometrica:
http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/themen/schengen_dublin/schengen/biometr_a uslaenderausweis.html

2. Carta di soggiorno biometrica

2.1 Basi legali europee

La carta di soggiorno biometrica è stata sviluppata conformemente alle esigenze dell'Unione europea. Trattasi di uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Queste le basi legali europee:

- regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi¹,
- regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi²,
- decisione C(2009) 3770 della Commissione, del 20 maggio 2009, recante modifiche alle specifiche tecniche del modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi (non pubblicata).

2.2 Destinatari della carta di soggiorno biometrica

La carta di soggiorno biometrica è destinata esclusivamente ai cittadini di Stati terzi, ovvero ai cittadini di Stati non facenti parte dell'UE/AELS, che dispongono di un permesso L, B o C e che non possono beneficiare dei vantaggi della libera circolazione delle persone (art. 71d cpv. 1 OASA).

Gli altri stranieri continueranno ad ottenere un titolo di soggiorno sotto forma di libretto cartaceo (cittadini UE/AELS, cittadini di Stati terzi che possono avvalersi dei vantaggi della libera circolazione delle persone secondo l'articolo 42 capoverso 2 LStr, frontalieri, titolari del permesso Ci, richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione; cfr. art. 71b cpv. 1 OASA).

Per i cittadini di Stati terzi che non esercitano nessun diritto alla libera circolazione delle persone sono previste soluzioni particolari:

- I cittadini di Stati terzi membri della famiglia (coniuge, figli) di un cittadino svizzero ricevono una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «membro della famiglia» alla seconda riga del campo numero 7 descritto più avanti (cfr. n. 3.1 e art. 71d cpv. 2 OASA). Vista la sua complessità, tale soluzione non ha potuto essere parametrata automaticamente nel sistema SIMIC. A seconda delle particolarità dell'incarto trattato, il Cantone dovrà scegliere tale soluzione al momento dell'ordinazione della carta di soggiorno biometrica. Trattasi di un obbligo legale.
- I cittadini di Stati terzi non sottoposti a una procedura di permesso in Svizzera e esercitanti un'attività lucrativa di massimo quattro mesi nell'arco di dodici mesi (art. 12 cpv. 1 e 19 cpv. 4 lett. a OASA) non ricevono una carta di soggiorno biometrica, bensì un'autorizzazione d'entrata (visto), rilasciata loro prima dell'entrata in Svizzera allo scopo di esercitarvi un'attività lucrativa. L'autorizzazione d'entrata vale quale titolo di soggiorno (art. 71 cpv. 2 OASA).
- I cittadini di Stati terzi esercitanti un'attività lucrativa in qualità di artisti di cabaret, artisti o musicisti con ingaggio mensile ottengono una carta di soggiorno biometrica e un attestato di lavoro se la durata degli ingaggi supera tre mesi (art. 71 cpv. 3 OASA). La carta di soggiorno è valevole per una durata massima di otto mesi nell'arco di dodici mesi purché sia accompagnata da un attestato di lavoro. È precisato che gli artisti di cabaret ottengono una carta di soggiorno biometrica per un soggiorno di almeno quattro mesi consecutivi e di al massimo otto mesi consecutivi nell'arco di un anno. Gli artisti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 lettera b OASA invece ottengono di

¹ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15.06.2002, L 157/1

² Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 29.04.2008, L 115/1

principio una carta di soggiorno biometrica di otto mesi consecutivi. In casi giustificati, qualora si possa prevedere un soggiorno di otto mesi nell'arco di dodici mesi interrotto ripetutamente, potrà essere rilasciata una carta di soggiorno biometrica della durata di dodici mesi (240 giorni/12 mesi). In caso di cambiamento di datore di lavoro, d'indirizzo o di Cantone occorrerà modificare unicamente l'attestato di lavoro. Questa nuova soluzione sarà tecnicamente attuabile solo previo sviluppo del sistema SIMIC previsto per il mese di giugno 2011. Sino a tale data le persone interessate continueranno ad ottenere un visto D e un attestato di lavoro cartaceo.

2.3 Allestimento della carta di soggiorno biometrica

L'allestimento della carta di soggiorno biometrica è stato affidato alla società Trüb SA ad Aarau (in seguito: Trüb). Dopo che la competente autorità cantonale ha prelevato i dati biometrici e rilasciato il permesso adeguato per ogni caso specifico, le ordinazioni della carta di soggiorno biometrica sono gestite automaticamente dal sistema informatico SIMIC presso la società Trüb. Quest'ultima invia le carte di soggiorno biometriche per raccomandata, direttamente al titolare, al competente servizio cantonale o comunale o a un terzo. L'invio della carta di soggiorno può avvenire in maniera raggruppata fino a concorrenza di sei esemplari (sempreché l'ordinazione menzioni una necessità in tal senso).


Ogni Cantone è libero di organizzare l'iter per l'allestimento della carta di soggiorno biometrica in funzione delle proprie specificità, tenendo conto della metodologia prevista dal sistema SIMIC in vista di garantire tale allestimento.

3. Informazioni figuranti sulla carta di soggiorno biometrica

3.1 Dettagli della carta di soggiorno biometrica



1. Denominazione del documento
2. Numero della carta di soggiorno
3. Simbolo indicante la presenza di dati biometrici
4. Cognome e nome del titolare come da passaporto nazionale
5. Durata di validità
6. Luogo e data d'emissione
7. Descrizione e tipo di documento
8. Osservazioni facoltative delle autorità di migrazione
9. Firma del titolare



- 10. Data e luogo di nascita
- 11. Nazionalità come da passaporto nazionale
- 12. Sesso
- 13a. Osservazioni obbligatorie
 - Numero SIMIC e eventuale riferimento cantonale
 - Data d'entrata in Svizzera
 - Eventuale cognome e nome come da registro dello stato civile svizzero (qualora differisca da quello indicato nel passaporto nazionale)
- 13b. Osservazioni facoltative del Cantone
- 14. Zona a lettura ottica (MRZ)

3.2 Altre indicazioni

Il nome dev'essere inserito integralmente nel sistema SIMIC. Lo spazio disponibile per l'iscrizione del nome sulla carta di soggiorno è invece limitato. Se oltrepassa lo spazio disponibile, il nome è interrotto automaticamente dal segno "." (non occorre un'operazione da parte del Cantone).

La data di nascita è indicata secondo la sequenza giorno-mese-anno, con otto cifre e punti di separazione (GG.MM.AAAA). Se non è noto il giorno e/o il mese, al suo/loro posto sono inseriti degli zeri.

Il sesso è inserito in forma abbreviata (F = femminile, M = maschile).

Se non è possibile iscrivere la firma del titolare (ad es. nel caso di un bambino in tenera età), al posto della firma sono iscritti tre asterischi (***)

La società Trüb attribuisce un numero diverso a ciascuna carta di soggiorno biometrica prodotta.

4. Emolumenti e fatturazione

4.1 Emolumenti

Secondo l'articolo 123 capoverso 2 LStr, il Consiglio federale limita l'ammontare degli emolumenti cantonali. Pertanto può fissarne esclusivamente l'ammontare massimo, che i Cantoni sono liberi di non raggiungere. Gli emolumenti sono descritti all'articolo 8 dell'ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (OEmol-LStr, RS 142.209).

Con l'introduzione della carta di soggiorno biometrica sono stati predisposti tre emolumenti distinti per l'allestimento della totalità dei titoli di soggiorno:

1. emolumento legato alla procedura di rilascio
 - 95 franchi per il rilascio di un permesso iniziale L, B, C e G (art. 8 cpv. 1 lett. b e d OEmol-LStr),
 - 75 franchi per la proroga del permesso L, B e G (art. 8 cpv. 1 lett. e OEmol-LStr),
 - 65 franchi per la proroga del permesso C (art. 8 cpv. 1 lett. f OEmol-LStr),
 - 40 franchi per l'esame di qualsiasi altra modifica del permesso (art. 8 cpv. 1 lett. l OEmol-LStr),
 - 65 franchi per il permesso L, B o G destinato ad adulti che possono avvalersi delle disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione istitutiva dell'AELS (art. 8 cpv.4 OEmol-LStr), e 30 franchi per i minori non coniugati che possono avvalersi dei medesimi diritti (art. 8 cpv. 6 OEmol-LStr),
 - 95 franchi per il permesso di domicilio C destinato ad adulti che possono avvalersi delle disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione istitutiva dell'AELS (art. 8 cpv.4 e 8 lett. d OEmol-LStr), e 30 franchi per i minori non coniugati che possono avvalersi dei medesimi diritti (art. 8 cpv. 6 OEmol-LStr),
2. emolumento per il rilevamento dei dati biometrici di 20 franchi (art. 8 cpv. 3 OEmol-LStr), e
3. emolumento per il rilascio e l'allestimento del titolo di soggiorno (22 fr. per la carta di soggiorno biometrica [art. 8 cpv. 2 lett. a] e 10 fr. per il permesso non biometrico [art. 8 cpv. 2 lett. b OEmol-LStr]).

Esempi di calcolo (a seconda delle situazioni, i predetti emolumenti possono essere cumulativi):

	Stato terzo con B	Stato terzo con C	UE/AELS con B ³	UE/AELS con C ⁴
rilascio di un permesso iniziale	137.- (95+20+22)	137.- (95+20+22)	65.-	105.- (95+10)
proroga del permesso senza rilevamento dei dati biometrici	97.- (75+22)	87.- (65+22)	65.-	75.- (65+10)
proroga del permesso con rilevamento dei dati biometrici (il termine di cinque anni per la conservazione dei dati biometrici è scaduto oppure è necessario un nuovo rilevamento dei dati biometrici)	117.- (75+22+20)	107.- (65+22+20)	-	-

Le aliquote massime degli emolumenti che possono essere prelevati dai Cantoni sono descritte in maniera esaustiva nell'allegato 1 alla presente circolare.

Gli emolumenti prelevati per la procedura di rilascio del permesso, per il rilevamento dei dati biometrici e per il rilascio e l'allestimento del titolo di soggiorno non biometrico sono destinati ai Cantoni. Questi sono tuttavia tenuti a versare all'UFM un determinato importo per le spese legate al sistema SIMIC (cfr. art. 10 cpv. 2 OEmol-LStr). L'emolumento prelevato per l'allestimento della carta di soggiorno biometrica (art. 8 cpv. 2 lett. a) copre le spese d'allestimento in senso stretto, le spese a carico della Confederazione per assicurare il buon funzionamento dell'infrastruttura a chiave pubblica (ICP) e le spese di manutenzione dei Cantoni.

³ Trattasi di maggiorenni

⁴ Idem

4.2 Fatturazione

Trüb fattura mensilmente ai Cantoni le spese d'allestimento delle carte di soggiorno ordinate. Nella medesima fattura, Trüb preleva anche la quota parte a favore dell'UFM per la gestione dell'ICP. I Cantoni possono fatturare al titolare della carta di soggiorno anche le spese di spedizione (raccomandata; art. 2 OEmol-LStr in relazione con l'art. 6 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004, OgeEm, RS 172.041.1).

Il sistema SIMIC consente ai Cantoni di gestire la fatturazione dei titoli di soggiorno. Se del caso, i Cantoni possono adeguare gli importi degli emolumenti per la procedura del permesso. Se necessario possono essere fatturati anche gli emolumenti per il rilevamento dei dati biometrici e per l'allestimento dei permessi. La registrazione di tali emolumenti nel sistema SIMIC dovrà tuttavia avvenire simultaneamente. I Cantoni sono liberi di decidere se procedere alla fatturazione tramite SIMIC oppure se predisporre un sistema di fatturazione proprio.

5. Controllo dell'identità e rilevamento dei dati biometrici

Al momento di rilasciare un nuovo permesso, il servizio cantonale o comunale competente deve effettuare un controllo fisico dell'identità del titolare (art. 71f cpv. 1 OASA). Il fatto che la persona sia in possesso di documenti biometrici (passaporto o carta di soggiorno) deve incitare i servizi competenti a controllare tali documenti e i dati biometrici ivi registrati. Al momento di prorogare un permesso esistente il controllo identitario è facoltativo (art. 71f cpv. 3 OASA), tuttavia l'UFM incoraggia i Cantoni a effettuarlo sistematicamente.

Prima di ogni rilevamento biometrico, l'autorità competente incaricata di rilevare i dati biometrici deve verificare l'identità del futuro titolare della carta di soggiorno (cfr. art. 71e cpv. 1 OASA).

I Cantoni devono accertarsi che sia rilasciata una carta di soggiorno biometrica esclusivamente alle persone che vi hanno diritto. Tale responsabilità vincola le autorità sia sul piano interno (ovvero nei confronti degli altri Cantoni e della Confederazione) che sul piano esterno (ovvero nei confronti degli altri Stati Schengen).

6. Lettura dei dati biometrici

I Cantoni devono essere in grado di leggere i documenti biometrici (passaporto, carta di soggiorno) che vengono presentati loro. Il Centro servizi informatici del Dipartimento federale di giustizia e polizia (CSI-DFGP, cfr. in particolare eDoc-cc@isc-ejpd.admin.ch) è a disposizione dei Cantoni per tutte le questioni relative alla lettura dei dati biometrici. I Cantoni non sono autorizzati a consultare la banca dei dati biometrici gestita dal sistema SIMIC. Possono pertanto controllare i dati biometrici di uno straniero unicamente confrontando i dati biometrici registrati sulla carta di soggiorno con quelli dell'interessato (unicamente un confronto 1/1 e non rispetto ai dati figuranti nella banca dati).

È possibile ottenere dati biometrici nel quadro dell'assistenza amministrativa (art. 7a cpv. 5 della legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo [LSISA; RS 142.51]). A tal fine occorre inoltrare una domanda all'Ambito direzionale Politica migratoria, Sezione Diritto, dell'UFM. L'assistenza amministrativa è possibile unicamente ai fini dell'identificazione delle vittime di infortuni, catastrofi naturali e atti di violenza oppure per ritrovare persone scomparse.

7. Relazioni con le banche dati RIPOL e SIS

In caso di notifica della perdita o del furto della carta di soggiorno biometrica, l'UFM consiglia ai Cantoni di segnalare tali informazioni nei sistemi RIPOL e SIS. Tali segnalazioni devono concernere in maniera specifica il numero della carta di soggiorno in questione e non il suo titolare.

L'UFM consiglia altresì ai Cantoni di registrare nel sistema RIPOL l'avvenuto ritiro di un documento qualora tale documento sia stato ottenuto in maniera fraudolenta in base a una falsa attestazione ai sensi dell'articolo 253 del Codice penale svizzero.

8. Nome da iscrivere sulla carta di soggiorno

La circolare dell'UFM del 4 agosto 2010 sulla determinazione e l'ortografia dei nomi di cittadini stranieri nonché sulla registrazione dei dati relativi all'identità nel SIMIC disciplina la questione in maniera circostanziata. Favorite pertanto riferirvi a tale documento onde rispettare le regole previste per l'iscrizione del nome sulla carta di soggiorno. La circolare è disponibile al link seguente:

http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/dokumentation/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weitere_weisungen.html

9. Transizione dall'AA08 all'AA10

La carta di soggiorno biometrica (AA10) sarà prodotta a partire dal 24 gennaio 2011. Se durante il fine-settimana del 22 e 23 gennaio 2011 non sarà possibile allestire siffatte carte, la direzione dell'UFM dovrà rinviare la data d'inizio della produzione. In tal caso continuerebbero ad essere allestiti fino a nuovo avviso titoli di soggiorno non biometrici (attuale AA08).

Non è prevista una fase transitoria. Fino all'inizio della produzione della carta di soggiorno biometrica, il 24 gennaio 2011, SIMIC potrà trasmettere a Trüb unicamente dati destinati all'allestimento della carta di soggiorno biometrica. Gli ultimi formulari per la digitalizzazione del titolo di soggiorno non biometrico devono pertanto giungere presso Trüb entro il 21 gennaio 2011. Ciò significa che i Cantoni devono inviarli per posta al più tardi il 17 gennaio 2011. I formulari per la digitalizzazione che giungeranno presso Trüb dopo il 24 gennaio 2011 saranno consegnati al servizio di supporto SIMIC dell'UFM, il quale contatterà i Cantoni interessati per ricominciare l'iter di produzione in vista dell'allestimento di una carta di soggiorno biometrica. La società Trüb invierà gli ultimi titoli di soggiorno non biometrici al più tardi il 26 gennaio 2011.


Conformemente alle specifiche dell'UE, la produzione della carta di soggiorno biometrica dovrà avere luogo entro il 20 maggio 2011.

10. Supporto

Fino all'inizio della produzione della nuova carta di soggiorno, il relativo gruppo di lavoro dell'UFM sarà a vostra disposizione per qualsiasi complemento d'informazione (naa@bfm.admin.ch). Non appena iniziata la produzione della carta di soggiorno biometrica, potrete rivolgervi al supporto SIMIC (031 324 55 40 o zemis-support@bfm.admin.ch).

Distinti saluti.

Ufficio federale della migrazione UFM



Alard du Bois-Reymond
Direttore

Allegato 1 : Lista delle aliquote massime, al 24 gennaio 2011, degli emolumenti cantonali in relazione con l'emissione delle carte di soggiorno - Movimenti tasse SIMIC (documentazione in francese e tedesco)

Copie interne:

- Fedpol, sig. Vanek Roman e Servizio KILA
- Fedpol, Ufficio SIRENE e Sezione RIPOL
- DFAE, Direzione delle risorse (favorite informare i servizi interni del DFAE)
- DFAE, Missione Svizzera a Ginevra, Sezione della sicurezza e degli affari generali (sig.ra Anne-Lise Favre-Pilet)

- UFM IK, con preghiera di pubblicare la presente circolare in internet
- UFM